



CONFAL MANTOVA

Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Comunicato stampa

8 dicembre 2020

Depositi di gasolio agevolato L'Agazia delle Dogane conferma l'interpretazione di Cai

L'Agazia delle Dogane, con circolare n. 47 / 2020 del 03.12.20, ha confermato le posizioni da sempre assunte da Cai e pienamente condivise da Coldiretti, e cioè che le nuove disposizioni in materia di piccoli depositi (fino a 25 metri cubi) ed impianti di distribuzione collegati a serbatoi fino a 10 metri cubi, non si applicano al gasolio agricolo, salvando così da complicazioni burocratiche oltre 100.000 imprese agricole e agromeccaniche”.

Così commenta il presidente di Cai, **Gianni Dalla Bernardina**, in relazione all'auspicato chiarimento che le disposizioni operative già impartite dall'Agazia delle Dogane con la circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 sono tuttora valide.

Operativamente, significa che i cosiddetti “depositi minori o impianti fino a 25 metri cubi”, se contengono prodotti energetici non denaturati (come il gasolio per autotrazione), sono soggetti ad un regime intermedio rispetto a quello, ben più severo, previsto per i “depositi fiscali” a carattere commerciale.

Tale regime, definito dalla Determinazione n. 240433/ru del 27 dicembre 2019 dell'Agazia delle Dogane, prevede una semplice comunicazione (in luogo della licenza fiscale) e la tenuta del registro di carico e scarico con termini e modalità semplificati.

Le disposizioni sopra indicate riguardano pertanto i soli “depositi minori” ad uso non commerciale (industriale, agricolo o privato). Solo nell'ambito agricolo ne andranno a beneficiare, secondo le stime di Cai, oltre 100.000 tra imprese agromeccaniche e agricole.

Gli esercenti depositi minori dei medesimi prodotti non sono soggetti ad obbligo di comunicazione e la stessa esclusione vale per gli esercenti impianti minori che detengono i prodotti energetici denaturati, che alimentano macchine permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavori agricoli: le condizioni di consumo previste dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare; tenuta del libretto di controllo; dichiarazione di avvenuto impiego nell'uso agevolato) nonché l'acquisizione bimestrale da parte degli Uffici delle Agenzie delle Dogane e Monopoli degli elenchi nominativi degli utenti ammessi all'agevolazione, trasmessi dalla competente autorità amministrativa, soddisfano la finalità di censimento degli operatori perseguita dalla novella intervenuta.

Per le medesime motivazioni, l'esclusione trova applicazione anche nei confronti degli esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell'impresa adibite a lavorazioni agricole”.

Dall'esonero della comunicazione – informa Cai - discende l'esclusione dagli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del Testo unico sulle accise.

“I chiarimenti ministeriali sono stati quanto mai opportuni, perché fugano ogni possibile dubbio, e di questo non possiamo che ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per giungere a questo importante risultato, che conferma però l'autorevolezza con cui Cai affronta ogni giorno i problemi interpretativi delle norme che interessano le categorie rappresentate”, ha concluso il vicepresidente di Cai, **Sandro Cappellini**.